

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, di seguito Università o soggetto promotore, con sede a Varese (Va) in Via Ravasi 2, P. IVA: 02481820120 - C.F.: 95039180120, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE, con sede legale in Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4 -, in persona del Presidente, Avv. Elisabetta Brusa (di seguito per brevità anche “*Ordine*”)

per l'anticipo di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)

VISTI

- gli artt. 40-45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense: d'ora in poi legge*);
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016 sullo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: d'ora in poi Regolamento*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (d'ora in poi: *Convenzione Quadro*);

Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Le eventuali ulteriori convenzioni tra Ordine e Università – Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) attuative della presente Convenzione, possono prevedere forme di collaborazione e coordinamento con associazioni forensi e singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.
3. Ai fini della presente Convenzione, con il termine “*legge*” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Art. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:

- a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;
- b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- c) con una media negli esami di almeno 27/30;
- d) che abbia acquisito crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione Europea (IUS 14);

2. Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro dodici mesi dal termine del tirocinio stesso.

Art. 3 – Elenco degli studenti ammessi all'anticipazione

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, richiedono l'inserimento del proprio nominativo in apposito elenco tenuto presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC), unitamente al curriculum vitae e alle indicazioni circa le proprie aree giuridiche d'interesse.

2. L'Ufficio di cui sopra aggiorna l'elenco degli studenti ammessi all'anticipazione del periodo di tirocinio, verificando il permanere dei requisiti.

3. L'elenco, i suoi aggiornamenti e gli allegati di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi all'Ordine.

Art. 4 – Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato.

2. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 1, l'Ordine può avvalersi della collaborazione delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

3. Lo studio legale che accetta l'inserimento nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.

4. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC), unitamente alle informazioni di cui al comma 3.

5. La Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) provvede, senza indugio, all'inserimento delle offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense sull'apposita sezione del sito web dell'Università degli Studi dell'Insubria nella pagina dedicata al Corso di Laurea in Giurisprudenza per la sede di Como e per la sede di Varese:

Como: <https://www.uninsubria.it/ugov/degree/4188>

Varese: <https://www.uninsubria.it/ugov/degree/4225>

Art. 5 – Domanda di anticipazione del tirocinio

1. Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 effettuano candidatura attraverso la Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) che applicherà in merito le procedure previste dalla normativa vigente e dalla policy di Ateneo in materia di stage e tirocini.
2. La Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) provvederà ad inoltrare al Consiglio dell'Ordine le candidature, se conformi all'elenco degli studenti ammessi all'anticipazione, di cui al punto 3. Gli studenti selezionati potranno quindi presentare domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; la Segreteria una volta individuato il docente tutor indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo – provvederà all'attivazione formale del tirocinio presso lo Studio legale individuato.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della legge, il semestre anticipato di tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario; c) in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.
4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.

Art. 6 – Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. L'Università – Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, l'Università – Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
3. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto alla metà rispetto a quanto disposto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge.
5. D'intesa con l'avvocato e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi di legge.

7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, non provveda, entro novanta (90) giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti con il deposito del certificato di laurea o documento equivalente che attesti il conseguimento del titolo.

8. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

9. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 7 – Relazione finale

1. Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dall'avvocato e dal tutor accademico.

2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.

Art. 8 - Trattamento e tutela dei dati personali

Le parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 9 - Durata della Convenzione e Recesso

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di cinque anni e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa comprese eventuali proroghe e potrà essere rinnovata per un periodo di uguale durata previo accordo scritto tra le parti.

Art. 10 - Registrazione e spese

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'Imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi dell'Insubria (autorizzazione della

Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 32,00.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, _____

Ordine degli avvocati di Varese

Università degli Studi dell'Insubria
